

STATUTO DELLA “FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ETS”

Articolo 1. DENOMINAZIONE, FONDAZIONE E DURATA

- 1.1. Su iniziativa dell’Istituto delle Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia, comunemente conosciute come Suore Missionarie Comboniane (di seguito anche “*Fondatore*”), è costituita una fondazione denominata “FONDAZIONE COMBONIANE NEL MONDO - ETS” (di seguito “*Fondazione*”) ai sensi dell’art. 14 del codice civile e del D.Lgs. n. 117 del 2017 (di seguito “*Codice del Terzo Settore*” o “*CTS*”), nonché delle norme generali dell’ordinamento giuridico.
- 1.2. Oltre che nella denominazione, la locuzione “*Ente del Terzo Settore*” o l’acronimo “*ETS*” dovranno essere contenuti in qualsiasi segno distintivo della Fondazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2. SCOPO

- 2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
- 2.2. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare intende sostenere, promuovere e realizzare ogni azione e iniziativa che, nel contesto delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane “Pie Madri della Nigrizia” e secondo lo spirito di San Daniele Comboni, sia finalizzata a tutelare i diritti umani e civili delle persone cui è diretta indipendentemente da condizioni etniche, sociali, religiose e sesso.
- 2.3. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge

5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. a) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, tra l'altro, promuovere, realizzare, sostenere e/o partecipare a interventi di contrasto alla povertà, all'emarginazione ed al disagio derivanti da condizioni sociali, reddituali e di disabilità nonché interventi volti a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita;

b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 co. 1 lett. n) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, tra l'altro,

- promuovere e/o realizzare e/o partecipare a programmi umanitari, anche elaborati da organizzazioni internazionali;
- tutelare, promuovere e valorizzare i diritti umani e civili delle persone e delle popolazioni a cui è diretta l'attività nel rispetto delle legislazioni locali;
- stabilire e intrattenere rapporti di collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni, le autorità nazionali e internazionali interessate;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. u) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, tra l'altro,

- promuovere ed organizzare la raccolta ed elargizione di contributi e aiuti a favore delle persone, gruppi e soggetti bisognosi nonché l'invio di personale e di volontari per lo svolgimento di progetti aventi ad oggetto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS;
- svolgere – o fornire assistenza per lo svolgimento di – attività di pianificazione strategica, progettazione, gestione, e rendicontazione di programmi o progetti aventi ad oggetto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS;

- ricevere e valutare proposte di progetti aventi ad oggetto attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS, supportando il soggetto che intende eseguire il progetto nella redazione di una proposta corretta e completa, anche proponendo revisioni alla proposta e/o al progetto (comprese scissioni di un unico progetto o fusioni di più progetti);
- raccogliere ed elargire contributi ad hoc per le proposte di progetto ricevute - aventi ad oggetto attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS - e/o individuare donatori interessati e metterli in contatto con il soggetto esecutore del progetto, e/o individuare fondi e finanziamenti adeguati e coadiuvare il soggetto esecutore del progetto nelle pratiche necessarie per richiedere tali fondi e finanziamenti;
- monitorare lo svolgimento e la realizzazione di progetti aventi ad oggetto attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS, offrendo analisi, valutazioni e supporto nelle rendicontazioni;
- porsi come punto di riferimento per coloro che desiderano esprimere concretamente la solidarietà e amicizia nei riguardi dei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 co. 1 lett. d) CTS);

in tale ambito, la Fondazione può, tra l'altro,

- sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani, sui problemi relativi ai contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;
- realizzare attività di formazione professionale, aggiornamento, perfezionamento e preparazione di persone, comprese le Suore Missionarie Comboniane, che possano così partecipare alla pianificazione, realizzazione, gestione e rendicontazione di progetti umanitari;
- promuovere attività di studio, ricerca e informazione sui problemi dei contesti delle realtà missionarie delle Suore Missionarie Comboniane;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (art. 5 co. 1 lett. i) CTS);

in tale ambito la Fondazione può, tra l'altro, promuovere attività culturali, sociali e ricreative mediante riunioni, mostre e spettacoli.

2.4. La Fondazione, inoltre, per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, può:

- a) collaborare con enti, movimenti, gruppi e comunità, nazionali e non, che perseguono finalità analoghe alle proprie, nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
- b) partecipare a concorsi, bandi comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei e internazionali di qualunque genere per la realizzazione del proprio scopo istituzionale;
- c) aderire e/o partecipare, operare in coordinamento e/o collaborare direttamente ad organismi, unioni, enti in genere – siano essi già esistenti o da costituire, aventi sede in Italia e/o all'estero - federazioni nazionali ed internazionali che si prefiggono medesimi e/o simili e/o analoghi scopi.

2.5. La Fondazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

2.6. La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che la Fondazione può svolgere è il Consiglio Direttivo. Si considerano in ogni caso attività diverse che la Fondazione può svolgere, nel rispetto dei limiti di legge, le seguenti:

- a) finanziare la manutenzione o la costruzione di conventi delle Suore Missionarie Comboniane che possano essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS;

- b) finanziare l'acquisto di veicoli che possano essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS;
- c) sostenere la promozione vocazionale, l'animazione missionaria e il lavoro pastorale delle Suore Missionarie Comboniane, delle loro Novizie e Postulanti, e formarle (anche in ambito pastorale spirituale e biblico) affinché possano collaborare con la Fondazione nello svolgimento delle proprie attività o dedicarsi alla realizzazione di interventi umanitari e di altri progetti aventi ad oggetto attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 CTS.

Articolo 3. SEDE

- 3.1. La Fondazione ha sede in Roma.
- 3.2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica allo Statuto.
- 3.3. Parimenti non comporta modifica statutaria la decisione del Consiglio Direttivo di trasferire la sede legale nel territorio di Roma Capitale.

Articolo 4. PATRIMONIO ED ENTRATE

- 4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dall'apporto iniziale del Fondatore;
 - b) dai beni mobili ed immobili che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione;
 - c) dagli eventuali apporti aggiuntivi del Fondatore, da eredità, legati, donazioni, contributi di enti pubblici e privati – dotati o meno di personalità giuridica – organismi internazionali e persone fisiche con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo;
 - d) da eventuali riserve costituite con gli avanzi di gestione.
- 4.2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - a) redditi derivanti dal patrimonio;
 - b) liberalità, contributi, sovvenzioni, lasciti in genere ed erogazioni da chiunque effettuate, esclusi quelli destinati ad incremento del patrimonio;

c) ogni altro provento ed entrata non direttamente destinati ad incrementare il patrimonio.

4.3. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate al Fondatore, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

4.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 5. ORGANI

5.1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente;

c) il Direttore;

d) l'Organo di Controllo.

5.2. Le cariche sono a titolo gratuito, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e, eventualmente, del Direttore, il cui compenso verrà determinato in sede di nomina.

Articolo 6. CONSIGLIO DIRETTIVO

6.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dal Fondatore. I componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Alla scadenza i componenti restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della stessa carica e, in ogni caso, sino alla nomina dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.

6.2. I componenti del primo Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

6.3. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere revocati dal Fondatore in qualsiasi momento. La revoca determina la decadenza da qualsiasi ulteriore carica ricoperta nell'ambito della Fondazione.

- 6.4. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito dei propri membri, nomina un Segretario ed un Tesoriere. È facoltà del Consiglio riunire le funzioni di Segretario e Tesoriere. La riunione delle funzioni di Segretario e Tesoriere resterà valida per la durata triennale della carica, salvo rinuncia da parte del consigliere; l'eventuale rinuncia, in tutto o in parte, delle funzioni determina la decadenza dalla carica.
- 6.5. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri, ad eccezione di quelli riservati ai sensi di Legge e di Statuto ad altri organi sociali, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 6.6. Al Consiglio Direttivo spettano, fra l'altro, le seguenti attribuzioni:
- a) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - b) l'approvazione di impegni di spesa e l'assunzione di obbligazioni oltre i limiti degli stanziamenti approvati nel bilancio preventivo;
 - c) l'assunzione ed il licenziamento di prestatori di lavoro, anche non dipendenti, fissandone mansioni, attribuzioni, qualifiche e retribuzioni o compensi;
 - d) la ratifica ovvero il diniego dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Direttore;
 - e) l'adozione degli eventuali regolamenti, previo parere positivo del Fondatore, per disciplinare i propri lavori, l'intera attività della Fondazione o singoli settori della stessa;
 - f) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e di operazioni straordinarie, inclusa la trasformazione, previo parere positivo del Fondatore;
 - g) le deliberazioni sull'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio, previo parere positivo del Fondatore.
- 6.7. I poteri del Consiglio possono essere delegati dall'organo stesso, ad uno o più dei propri membri e/o al Direttore, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per legge nonché di quelli elencati al punto 6.6 che precede; in tali casi i delegati hanno la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri loro conferiti. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- 6.8. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

- 6.9. Nel caso in cui nel corso del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati direttamente dal Fondatore. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla naturale scadenza della maggioranza dei componenti nominati dal Fondatore. Nel caso in cui venga meno la maggioranza, decade l'intero Consiglio Direttivo e il Fondatore provvede tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti su impulso del Presidente uscente o, in mancanza, di altro membro uscente del Consiglio o, in mancanza, dell'organo di Controllo.

Articolo 7. CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 7.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri e, comunque, almeno 2 (due) volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
- 7.2. La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con qualsiasi mezzo, anche telematico, purché il sistema utilizzato o il destinatario fornisca attestazione di ricezione, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione.
- 7.3. In caso di urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso.
- 7.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
- 7.5. A prescindere dal rispetto delle suddette formalità, il Consiglio si ritiene in ogni caso validamente costituito ed atto a deliberare se sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 7.6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audio e/o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a) sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

- 7.7. Salvo quanto altrimenti previsto dallo Statuto, le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 7.8. Le delibere di cui alle lettere f) e g) del punto 6.6 e quelle di cui al punto 6.8 che precedono sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.
- 7.9. Le delibere constano del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 8. PRESIDENTE

- 8.1. Il Presidente è nominato dal Fondatore fra i membri del Consiglio Direttivo al momento della nomina di quest'ultimo e cessa dalla carica unitamente al Consiglio nel seno del quale è nominato. Può essere rinominato.
- 8.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Fondazione.
- 8.3. Inoltre, il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne formula l'ordine del giorno;
 - b) propone al Consiglio Direttivo eventuali modifiche statutarie, nonché eventuali regolamenti;
 - c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto e vigila sull'andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione.
- 8.4. In caso di assenza, impedimento o ingiustificata inerzia, le funzioni del Presidente sono svolte dal membro più anziano del Consiglio che non sia assente, impedito o ingiustificatamente inerte.

Articolo 9. DIRETTORE

- 9.1. Il Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Fondatore, nomina il Direttore anche fra soggetti diversi dai Consiglieri, conferendogli con l'atto di nomina i poteri che ritiene opportuni e stabilendone la durata in carica e gli eventuali compensi.
- 9.2. Il Direttore ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.
- 9.3. Il Direttore relaziona correntemente il Consiglio Direttivo sul proprio operato e risponde dello stesso a questo organo e al Fondatore.
- 9.4. La carica di Direttore è cumulabile con quella di Segretario e/o di Tesoriere.

Articolo 10. SEGRETARIO

- 10.1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo.
- 10.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
- 10.3. Il Segretario, oltre a quant'altro previsto nello Statuto ed a quant'altro eventualmente affidatogli dal Consiglio Direttivo al momento della nomina, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 10.4. Il Segretario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio Direttivo e/o, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni.

Articolo 11. TESORIERE

- 11.1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo seno, previo parere positivo del Fondatore, ad eccezione della prima nomina effettuata nell'atto costitutivo.
- 11.2. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
- 11.3. Il Tesoriere:
 - a) provvede alla tenuta dei registri contabili;
 - b) cura la gestione della cassa e le movimentazioni dei conti bancari e postali;

- c) predisporre il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale, che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- d) cura la redazione di specifici rendiconti dettati dalla normativa vigente;
- e) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

11.4. Il Tesoriere, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di altri membri del Consiglio Direttivo e/o, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, di professionisti esterni.

Articolo 12. ORGANO DI CONTROLLO e ORGANO DI REVISIONE

- 12.1. Il Fondatore nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, il cui membro, o almeno uno dei membri, viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del C.C. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del C.C.
- 12.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS.
- 12.3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno, il Fondatore nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale, i cui membri dovranno essere iscritti al Registro dei revisori.
- 12.4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
- 12.5. L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o al bilancio preventivo.

- 12.6. Nei casi di cui al punto 12.3 che precede, entrambe le funzioni di Organo di Revisione e di Organo di Controllo possono essere affidate all'Organo di Controllo, i cui membri siano iscritti al Registro dei revisori.
- 12.7. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione collegiali durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza – in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 12.1 e/o 12.3 che precedono – motivata revoca deliberata dal Fondatore.
- 12.8. Fermo quanto previsto al punto 12.5 che precede, l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materia afferenti alla loro competenza.

Articolo 13. BILANCIO

- 13.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
- 13.2. Il bilancio viene predisposto dal Tesoriere ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla legge. Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio.
- 13.3. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, ma, in casi di particolare necessità, il termine può essere posticipato di 60 (sessanta) giorni, fermo restando il limite di cui all'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, del deposito del bilancio stesso nel Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno. Almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo dell'anno precedente viene inviato all'Organo di Revisione, nei casi di cui all'articolo 12.3 che precede, affinché questi esprima il suo parere. Qualora l'Organo di Revisione non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
- 13.4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Tesoriere o ne ricorrano i presupposti di legge, il Tesoriere predispone il bilancio sociale, da sottoporre al Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio consuntivo.

- 13.5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
- 13.6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e nel caso di superamento delle soglie ivi previste la Fondazione sarà tenuta ai conseguenti obblighi di redazione e pubblicazione del bilancio sociale e/o dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo, a cura del Consiglio Direttivo che può provvedervi anche a mezzo di propri incaricati.
- 13.7. Entro il 15 (quindici) dicembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Entro il 15 (quindici) novembre di ogni anno, il Tesoriere predispone il preventivo finanziario dell'esercizio successivo e lo trasmette all'Organo di Revisione, nei casi di cui al punto 12.3 che precede, affinché questi esprima il proprio parere. Qualora l'Organo di Revisione non si pronunci entro 15 (quindici) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole.
- 13.8. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
- 13.9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo.
- 13.10. I bilanci, lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'anno finanziario sono a disposizione del Fondatore, dei membri degli organi della Fondazione e di chi abbia contribuito al finanziamento della stessa.

Articolo 14. LIBRI SOCIALI

- 14.1. Oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, la Fondazione terrà, a cura del Segretario, il libro delle deliberazioni del Fondatore, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Inoltre, la Fondazione terrà, a cura dell'organo a cui si riferiscono il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e, eventualmente, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Revisione.
- 14.2. Il Fondatore ed ogni membro degli organi sociali hanno il diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della Fondazione.

Articolo 15. OPERAZIONI STRAORDINARIE, ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

- 15.1. Le operazioni straordinarie e l'estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica, previa approvazione del Fondatore.
- 15.2. In caso di estinzione, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un liquidatore e all'individuazione del beneficiario o dei beneficiari della devoluzione del patrimonio eventualmente residuante al termine della liquidazione, previa approvazione del Fondatore, nel rispetto di quanto previsto al punto 15.3 che segue.
- 15.3. In caso di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto in favore di uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16. NORMA DI CHIUSURA

- 16.1. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice Civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.